



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 CHIETI  
C.F. e P. IVA 02307130696

**DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**DIRETTORE GENERALE**

N. 386 DEL 5 APR. 2016

**DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10 dicembre 2015 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, di propria iniziativa, assume l'atto seguente avente ad

**Oggetto: Nomina del Dott. Vincenzo Orsatti quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti.-**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10.12.2015 il sottoscritto Dott. Pasquale Flacco è stato formalmente nominato, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., quale Direttore Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti per la durata di anni 3 ed autorizzato ad assumere le connesse funzioni con decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, ossia dal 23.12.2015;
- che con deliberazione n. 01 del 24.12.2015, il Dott. Pasquale Flacco si è formalmente insediato quale Direttore Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

**VISTO** l'art. 3, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nella parte in cui prevede che *"Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario"*.

**DATO ATTO** che l'incarico di Direttore Sanitario nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti risulta a tutt'oggi vacante.

**VISTI:**

- l'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che testualmente recita: *"Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza"*



e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale”;

- l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nella parte in cui espressamente prevede che “Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza”;
- l'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nella parte in cui statuisce che “il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. ... omissis”;
- il D.P.C.M. del 19.07.1995, così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 31.05.2001.

**VALUTATO** il curriculum vitae in atti, datato 25.03.2016 e redatto in forma autocertificata dal Dott. Vincenzo Orsatti, nato a Forchies-La-Marche (BELGIO) il 05.09.1953, che ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico in argomento e dal quale risulta che lo stesso è idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale.

**ACCERTATO**, altresì, che il Dott. Vincenzo Orsatti non versa in alcuna delle condizioni ostative all'assunzione dell'incarico *de quo* per come declinate e previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., giusta autodichiarazione in tal senso in atti.

**RITENUTO:**

- di dover nominare il Dott. Vincenzo Orsatti quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, con effetto dal 18.04.2016 per la durata di anni 3 (tre);
- di disciplinare il rapporto di lavoro professionale del Dott. Vincenzo Orsatti in conformità alle norme di cui all'allegato schema di contratto, approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con D.G.R.A. n. 1279 del 29.11.2005, così come modificato ed integrato con verbale di deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 27/4 del 14.02.2006 nonché dalle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;
- di corrispondere, altresì, al Direttore Sanitario, Dott. Vincenzo Orsatti, un compenso in ragione d'anno onnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari all'80% dei compensi del Direttore Generale, giusta quanto stabilito con D.G.R.A. n. 806/2009, che verrà posto a carico del bilancio aziendale, con la precisazione che lo stesso trattamento economico può essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale.

**DELIBERA:**

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,




1. di nominare il Dott. Vincenzo Orsatti, nato a Forchies-La-Marche (BELGIO) il 05.09.1953 e residente in Mozzagrogna alla Via Marrocco n. 36 (C.F. RST VCN 53P05Z103N), quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, con effetto dal 18.04.2016 per la durata di anni 3 (tre);
2. di approvare l'allegato schema di contratto che disciplina il rapporto di lavoro professionale del Direttore Sanitario Aziendale, redatto in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con D.G.R.A. n. 1279 del 29.11.2005, così come modificato ed integrato con verbale di deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 27/4 del 14.02.2006 nonché dalle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;
3. di corrispondere al Direttore Sanitario, Dott. Vincenzo Orsatti, un compenso in ragione d'anno onnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari all'80% dei compensi del Direttore Generale, giusta quanto stabilito con D.G.R.A. n. 806/2009, che verrà posto a carico del bilancio aziendale, con la precisazione che lo stesso trattamento economico può essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire lo svolgimento della funzione propria di Direttore Sanitario nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
5. di stabilire che del presente atto sia disposta la pubblicazione on-line nel testo integrale;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Affari Generali e Legali e alla U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane per i conseguenziali adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, a tutte le UU.OO. dell'Area SPTA, al Commissario *ad acta* della Regione Abruzzo, al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo e al Collegio Sindacale.

La presente deliberazione consta di n. 04 pagine e di n. 01 allegato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Pasquale FLACCO)





### CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio (anno)

**Il Direttore/Responsabile U.O.** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

### RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**Il Direttore e/o Responsabile U.O.**  
\_\_\_\_\_

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

5 APR. 2016

con prot. n. \_\_\_\_\_

16862

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

**REGIONE ABRUZZO**  
***Azienda Sanitaria Locale n.2***  
**di Lanciano - Vasto - Chieti**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL DIRETTORE SANITARIO  
DELL'ASL 2 di LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**Tra**

Il Dott. Pasquale FLACCO, nato a Giuliano Teatino (CH) il 08.05.1956, che interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa ASL, in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 17/19 (C.F. e P. IVA 02307130696);

**e**

il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F.  
\_\_\_\_\_), in qualità di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2  
Lanciano-Vasto-Chieti;

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10.12.2015 il Dott. Pasquale Flacco è stato formalmente nominato, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., quale Direttore Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
- che il Direttore Generale, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha nominato, a norma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_ quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
- che il Dott. \_\_\_\_\_ ha accettato la nomina ed ha prodotto la dichiarazione attestante la insussistenza, a suo carico, delle situazioni di incompatibilità per come declinate e previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001;

Tutto ciò premesso, tra le parti, *ut supra* generalizzate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto previsto e stabilito dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001;

**ART.2**

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti conferisce al Dott. \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore Sanitario, il quale si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo in favore dell'Azienda le rispettive funzioni. In particolare, si impegna ad esercitare tutte le funzioni connesse all'attività di gestione relative al proprio incarico, disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima.

**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n.2**  
**di Lanciano - Vasto - Chieti**

Il Dott. \_\_\_\_\_, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Abruzzo ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

**ART. 3**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. del 31 maggio 2001 n. 319, nonché a quanto stabilito con delibera di Giunta Regionale n. 1030 del 15 novembre 2004 e sue integrazioni, è corrisposto al Direttore Sanitario dell'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso in ragione di anno omnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari all'80% del compenso del Direttore Generale, giusta quanto previsto con D.G.R.A. n. 806 del 31 dicembre 2009.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti dello Stato di livello apicale.

Il trattamento economico in applicazione del D.P.C.M. n. 502/95 e s.m.i. può essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale dell'Azienda. Gli obiettivi relativi al corrente anno 2016 sono da intendersi in linea generale gli stessi assegnati dalla Regione Abruzzo al Direttore Generale e che saranno, tuttavia, meglio esplicitati e formalmente attribuiti con separato ed ulteriore atto successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

**ART. 4**

Il presente contratto ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ per la durata di anni tre.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 30 giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata A/R.

**ART.5**

Nei casi di risoluzione anticipata previsti dall'art. 3-bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle disposizioni regionali in materia, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Sanitario.

**ART. 6**

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda Sanitaria; la relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.

Salvo che per i reati di concussione, corruzione e malversazione e per gli altri reati commessi in danno dell' Azienda, il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

**REGIONE ABRUZZO**  
***Azienda Sanitaria Locale n.2***  
**di Lanciano - Vasto - Chieti**

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

**ART. 7**

L'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto ha natura esclusivamente fiduciaria e può essere revocato anche prima della scadenza contrattuale nelle forme e secondo le modalità di legge.

Il rapporto di lavoro con il Direttore Sanitario si risolve, comunque, automaticamente entro trenta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale in tutti i casi in cui per scadenza naturale o per qualsiasi altro motivo, il Direttore Generale firmatario del presente contratto cessi dall'incarico.

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore Sanitario nei casi di sua cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto anche per cessazione dall'incarico del Direttore Generale, nonché per dimissioni.

**ART. 8**

Le disposizioni del presente contratto, che dovessero risultare successivamente in contrasto con quelle nazionali e regionali, saranno modificate con apposita novazione contrattuale.

**ART. 9**

Per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 502 del 30 novembre 1992 e s.m.i., dalle norme regionali di attuazione nonché dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

**ART. 10**

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott.

\_\_\_\_\_.

**ART. 11**

Il rapporto di lavoro eventualmente in corso con il Direttore Sanitario nell'Azienda non stipulato dal Direttore Generale in carica alla data del presente provvedimento si risolve automaticamente, se non confermato espressamente, entro due mesi dalla data di insediamento del Direttore Generale.

Nessun compenso o indennizzo è corrisposto al Direttore Sanitario in caso di mancata conferma.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**(Dott. Pasquale FLACCO)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**(Dott. \_\_\_\_\_)**